

ESTRATTI DI BENEDETTO XVI SUL MINISTERO DEI PASTORI (LETTERA AI CATTOLICI CINESI, 27/05/2007)

La dottrina cattolica insegna che il Vescovo è principio e fondamento visibile dell'unità nella Chiesa particolare, affidata al suo ministero pastorale¹. Ma in ogni Chiesa particolare, affinché essa sia pienamente Chiesa, deve essere presente la suprema autorità della Chiesa, vale a dire il Collegio episcopale insieme con il suo Capo il Romano Pontefice, e mai senza di esso. Pertanto il ministero del Successore di Pietro appartiene all'essenza di ogni Chiesa particolare dal «di dentro»². Inoltre, la comunione di tutte le Chiese particolari nell'unica Chiesa cattolica e, quindi, l'ordinata comunione gerarchica di tutti i Vescovi, successori degli Apostoli, con il Successore di Pietro, sono garanzia dell'unità della fede e della vita di tutti i cattolici. È perciò indispensabile, per l'unità della Chiesa nelle singole nazioni, che ogni Vescovo sia in comunione con gli altri Vescovi, e che tutti siano in comunione visibile e concreta con il Papa.

Nessuno nella Chiesa è straniero, ma tutti sono cittadini dello stesso Popolo, membri dello stesso Corpo Mistico di Cristo. Vincolo di comunione sacramentale è l'Eucaristia, garantita dal ministero dei Vescovi e dei presbiteri³.

(...) Verità e amore sono le due colonne portanti della vita della comunità cristiana. Per questo motivo ricordavo che «la Chiesa dell'amore è anche la Chiesa della verità, intesa anzitutto come fedeltà al Vangelo affidato dal Signore Gesù ai suoi. [...] Ma la famiglia dei figli di Dio, per vivere nell'unità e nella pace, ha bisogno di chi la custodisca nella verità e la guidi con discernimento sapiente e autorevole: è ciò che è chiamato a fare il ministero degli Apostoli. E qui arriviamo ad un punto importante. La Chiesa è tutta dello Spirito, ma ha una struttura, la successione apostolica, cui spetta la responsabilità di garantire il permanere della Chiesa nella verità donata da Cristo, dalla quale viene anche la capacità dell'amore. [...] Gli Apostoli e i loro successori sono pertanto i custodi e i testimoni autorevoli del deposito della verità consegnato alla Chiesa, come sono anche i ministri della carità: due aspetti che vanno insieme. [...] La verità

¹ Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen gentium* sulla Chiesa, n. 23.

² Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera *Communio in notio* ai Vescovi della Chiesa cattolica su alcuni aspetti della Chiesa come comunione (28 maggio 1992), n. 13: AAS 85 (1993), 846.

³ Cfr Benedetto XVI, Esort. ap. post-sinodale *Sacramentum caritatis* (22 febbraio 2007), n. 6: « La fede della Chiesa è essenzialmente fede eucaristica e si alimenta in modo particolare alla mensa dell'Eucaristia. La fede e i Sacramenti sono due aspetti complementari della vita ecclesiale. Suscitata dall'annuncio della Parola di Dio, la fede è nutrita e cresce nell'incontro di grazia col Signore risorto che si realizza nei Sacramenti: «La fede si esprime nel rito e il rito rafforza e fortifica la fede». Per questo, il Sacramento dell'altare sta sempre al centro della vita ecclesiale; «grazie all'Eucaristia la Chiesa rinasce sempre di nuovo!». Quanto più viva è la fede eucaristica nel Popolo di Dio, tanto più profonda è la sua partecipazione alla vita ecclesiale mediante la convinta adesione alla missione che Cristo ha affidato ai suoi discepoli. Di ciò è testimone la stessa storia della Chiesa. Ogni grande riforma è legata, in qualche modo, alla riscoperta della fede nella presenza eucaristica del Signore in mezzo al suo popolo »: *L'Osservatore Romano*, 14 marzo 2007, p. 2; Supplemento, pp. II-III.

e l'amore sono due volti dello stesso dono, che viene da Dio e che grazie al ministero apostolico è custodito nella Chiesa e ci raggiunge fino al nostro presente!»⁴.

(...) La Chiesa è apostolica «per la sua *origine*, essendo costruita sul “fondamento degli Apostoli” (*Ef* 2, 20); per il suo *insegnamento*, che è quello stesso degli Apostoli; per la sua *struttura*, in quanto istruita, santificata e governata, fino al ritorno di Cristo, dagli Apostoli, grazie ai loro successori, i Vescovi, in comunione con il successore di Pietro»⁵. Pertanto, in ogni singola Chiesa particolare, solo «il Vescovo diocesano pasce nel nome del Signore il gregge a lui affidato come Pastore proprio, ordinario e immediato»⁶ e, a livello nazionale, soltanto una legittima Conferenza Episcopale può formulare orientamenti pastorali, validi per l'intera comunità cattolica del Paese interessato⁷.

(...) «I Vescovi hanno la prima responsabilità di edificare la Chiesa come famiglia di Dio e come luogo di aiuto vicendevole e di disponibilità. Per poter compiere questa missione, avete ricevuto, con la consacrazione episcopale, tre peculiari uffici: il *munus docendi*, il *munus sanctificandi* e il *munus regendi*, che nel loro insieme costituiscono il *munus pascendi*. In particolare, la finalità del *munus regendi* è la crescita nella comunione ecclesiale, cioè la costruzione di una comunità concorde nell'ascolto dell'insegnamento degli apostoli, nella frazione del pane, nelle preghiere e nell'unione fraterna. Strettamente congiunto con gli uffici di insegnare e di santificare, quello di governare — il *munus regendi* appunto — costituisce per il Vescovo un autentico atto di amore verso Dio e verso il prossimo che si esprime nella carità pastorale»⁸.

(...) La Chiesa è governata da Vescovi che, mediante l'ordinazione episcopale a loro conferita da altri Vescovi validamente ordinati, hanno ricevuto, insieme con l'ufficio di santificare, pure gli uffici di insegnare e di governare il popolo loro affidato nelle rispettive Chiese particolari, con una potestà che viene conferita da Dio mediante la grazia del sacramento dell'Ordine. Gli uffici di insegnare e di governare, però, «per loro natura, non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica con il Capo e con i membri del Collegio» dei Vescovi⁹. Infatti — precisa il medesimo Concilio Vaticano II — «una persona viene costituita membro del Corpo episcopale in virtù della consacrazione sacramentale e della comunione gerarchica con il Capo e con i membri del Collegio»¹⁰.

(...) Nelle singole nazioni tutti i Vescovi legittimi costituiscono una Conferenza Episcopale, retta secondo uno statuto proprio che, a norma del diritto canonico, deve essere approvato dalla Sede Apostolica. Tale Conferenza Episcopale esprime la comunione fraterna di tutti i Vescovi di una nazione e tratta le questioni dottrinali e pastorali, che sono rilevanti per l'intera comunità

⁴ Benedetto XVI, [Udienza Generale \(mercoledì 5 aprile 2006\)](#): *L'Osservatore Romano*, 6 aprile 2006, p. 4.

⁵ [Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica](#), n. 174. Cfr [Catechismo della Chiesa Cattolica](#), nn. 857 e 869.

⁶ Giovanni Paolo II, Lett. ap. [Apostolos suos](#) (21 maggio 1998), n. 10: AAS 90 (1998), 648.

⁷ Cfr [C.I.C., can. 447](#).

⁸ Benedetto XVI, [Udienza ai Vescovi nominati di recente \(21 settembre 2006\)](#): AAS 98 (2006), 696.

⁹ Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. [Lumen gentium](#) sulla Chiesa, n. 21. Cfr anche [C.I.C., can. 375, § 2](#).

¹⁰ Cost. dogm. [Lumen gentium](#) sulla Chiesa, n. 22. Cfr anche «Nota esplicativa previa», n. 2.

cattolica nel Paese, senza però interferire nell'esercizio della potestà ordinaria e immediata di ogni Vescovo nella sua diocesi propria. Inoltre, ogni Conferenza Episcopale mantiene opportuni e utili contatti con le Autorità civili del luogo, anche per favorire la collaborazione tra la Chiesa e lo Stato, ma è ovvio che una Conferenza Episcopale non può essere sottoposta a nessuna Autorità civile nelle questioni di fede e di vita secondo la fede (*fides et mores*, vita sacramentale), che sono esclusivamente di competenza della Chiesa.

(...) La Santa Sede segue con speciale cura la nomina dei Vescovi poiché questa tocca il cuore stesso della vita della Chiesa in quanto la nomina dei Vescovi da parte del Papa è garanzia dell'unità della Chiesa e della comunione gerarchica. Per questo motivo il Codice di Diritto Canonico (cfr [can. 1382](#)) stabilisce gravi sanzioni sia per il Vescovo che conferisce liberamente l'ordinazione episcopale senza mandato apostolico sia per colui che la riceve: tale ordinazione rappresenta infatti una dolorosa ferita alla comunione ecclesiale e una grave violazione della disciplina canonica.

Il Papa, quando concede il mandato apostolico per l'ordinazione di un Vescovo, esercita la sua suprema autorità spirituale: autorità ed intervento, che rimangono nell'ambito strettamente religioso. Non si tratta quindi di un'autorità politica, che si intromette indebitamente negli affari interni di uno Stato e ne lede la sovranità.

(...) Ogni Vescovo Diocesano è invitato a servirsi di indispensabili strumenti di comunione e di collaborazione all'interno della comunità cattolica diocesana: la curia diocesana, il consiglio presbiterale, il collegio dei consultori, il consiglio pastorale diocesano e il consiglio diocesano per gli affari economici. Questi organismi esprimono la comunione, favoriscono la condivisione delle responsabilità comuni e sono di grande aiuto ai Pastori, che possono così avvalersi della fraterna collaborazione di sacerdoti, di persone consacrate e di fedeli laici.

Lo stesso vale per i vari consigli, che il Diritto Canonico prevede per le parrocchie: il consiglio pastorale parrocchiale ed il consiglio parrocchiale per gli affari economici.

(...) Dall'analisi delle susseguite problematiche emerge con chiarezza che una vera soluzione di esse ha la sua radice nella promozione della comunione, che attinge vigore e slancio, come da fonte, da Cristo, icona dell'amore del Padre. La carità, che è sempre al di sopra di tutto (cfr *1 Cor 13, 1-12*), sarà la forza ed il criterio nel lavoro pastorale per la costruzione di una comunità ecclesiale, che renda presente il Cristo Risorto all'uomo di oggi.